




**Comune di Scalenghe**  
Provincia di Torino

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI  
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026 - 2028**

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**IL REVISORE UNICO**  
*Dott. Pietro OGGIANO*

  
\_\_\_\_\_



## Comune di Scalenghe

Provincia di Torino

### Revisore Unico

## Verbale n. 6 del 26 marzo 2026

L'Organo di revisione Dott. Pietro Oggiano

#### Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri*

*riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della*

*spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*

- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELIC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;*

### **Esaminata**

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) non prevede nuove assunzioni;

**Considerato che**

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2022	€ 2.418.188,19
entrate correnti anno 2023	€ 2.502.569,14
entrate correnti anno 2024	€ 2.516.510,79
<b>media entrate correnti</b>	€ 2.479.089,37
<b>stanziamento definitivo FCDE 2024</b>	<b>€ 91.191,50</b>
spesa di personale 2024	€ 434.466,16
<b>% rapporto <u>spese di personale 2024</u> media entrate correnti - FCDE</b>	<b>20,51 %</b>
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,20 %
<b>capacità assunzionali</b>	<b>€ 159.769,72</b>

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale (**si riporta quanto scritto testualmente nel DUP 2026-2028**):

***“Le risorse previste in ragione delle facoltà assunzionali e nel rispetto del tetto complessivo di spesa di personale, sulla base dello stato di fatto attuale nell’anno corrente 2025 e a normativa vigente all’atto di adozione del presente provvedimento, per il triennio di riferimento 2026-2028 sono le seguenti:***

*1. la differenza tra il limite di spesa ex art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la spesa per il personale già prevista, maggiorata di quella che potrebbe essere sostenuta per il personale assegnato in mobilità temporanea – o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all’interno dell’orario di lavoro, etc. – presso altre amministrazioni:*

**2025 € 443.811,45 – € 369.889,67 – € 0,00 = € 73.923,78**

**2026 € 443.811,45 – € 369.889,67 – € 0,00 = € 73.923,78**

**2027 € 443.811,45 – € 369.889,67 – € 0,00 = € 73.923,78**

*Occorre rammentare, a proposito di tale limite, che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 17 marzo 2020 più volte richiamato, “1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.*

*2. la differenza tra il limite di spesa ricavato applicando la percentuale del 27,20%, alle entrate correnti definite come previsto dal decreto interministeriale 17 marzo 2020, pari a € 615.338,04, e*

la spesa di personale definita ai sensi dello stesso decreto, relativa all'anno 2024 - come risultante dal rendiconto 2024, ultimo disponibile approvato da parte del Consiglio Comunale -, pari a € 448.157,72, e così a € 167.180,32. Dal 1° gennaio 2025 è cessata l'applicazione dell'articolo 5 del decreto interministeriale 17 marzo 2020.

\*\*\*

Per il prossimo triennio 2026-2028, alla luce di quanto sopra e per coprire le spese derivanti dalle variazioni rispetto alla situazione attuale e sopra descritta che saranno inserite nel programma triennale di fabbisogno di personale da inserire nel P.I.A.O. 2026-2028, le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese di personale sono le seguenti:

### **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028**

Spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato soggetta al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, sommata alla spesa complessiva per il personale con rapporti di lavoro di tipo flessibile – pari a € 11.500,00 – e alle risorse quantificate per la copertura delle spese di personale assegnato da altre amministrazioni in mobilità temporanea o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro – pari a € 41.900,00 –, valutata sulla base del presente D.U.P. 2026-2028:

**Anno 2026: € 369.889,67**

**Anno 2027: € 369.889,67**

**Anno 2028: € 369.889,67**

Tale importo, che quindi è costantemente inferiore al limite sopra indicato di **€ 443.811,45**, include la spesa complessivamente destinata al trattamento accessorio del personale, costituita dalla somma di fondo delle risorse decentrate e importi destinati al personale titolare di posizione organizzativa a titolo di indennità di posizione e di risultato.

Il medesimo importo, invece, non tiene conto dei costi di nuove assunzioni effettuate dal 2020 già in applicazione del DM 17 marzo 2020, i quali NON rilevano ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 pari a:

**Anno 2025: € 162.952,60**

**Anno 2026: € 162.952,60**

**Anno 2027: € 162.952,60**

Devono inoltre essere computati tra la spesa di personale dell'anno corrente ulteriori € 1.828,00 per rimborsi di diritti di rogito e rimborso spese viaggio, e ulteriori € 16.840,36 per gli oneri relativi

*ai rinnovi contrattuali del personale dipendente anch'essi non rilevanti ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*La spesa di personale complessiva, considerando tutti gli importi a bilancio indipendentemente dal fatto che la relativa quota sia o meno soggetta al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è quindi pari a:*

**Anno 2025: € 572.900,63**

**Anno 2026: € 572.900,63**

**Anno 2027: € 572.900,63**

*Le risorse previste per l'assunzione di categorie protette in ragione dei relativi limiti di legge per il triennio di riferimento sono le seguenti:*

**Anno 2025: € 0,00**

**Anno 2026: € 0,00**

**Anno 2027: € 0,00**

*Quindi, come risulta dai prospetti sopra riportati, la spesa di personale per gli anni 2025-2027 è stimata in misura compatibile con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", e, quindi, con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti.*

*Tale spesa è inoltre compatibile con i vincoli assunzionali vigenti per il Comune di Scalenghe, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019.*

#### **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028**

*Eventuali modifiche al programma di fabbisogno del personale, e le eventuali assunzioni che conseguentemente si programmeranno, dovranno comunque generare una spesa compatibile con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", e, quindi, con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti.*

*Tale spesa dovrà inoltre essere compatibile con i vincoli assunzionali vigenti per il Comune di Scalenghe, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019".*

#### **Tenuto conto che**

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

Grandezza	2022	2023	2024
Risultato di amministrazione (lett. E)	243.522,17	120.467,02	220.308,54
Equilibrio di bilancio	219.869,41	159.660,37	201.726,37

- con deliberazione n° 46 del 23/12/2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 7 del 29/04/2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024. Il Rendiconto 2025 è in fase di approvazione da parte della Giunta nei primi giorni del prossimo mese;

**Osservato che:**

si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

**Assevera**

**il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.**

Torino, lì 26 marzo 2026

L'ORGANO DI REVISIONE  
 IL REVISORE UNICO  
**Dott. Pietro OGGIANO**

